

STUDIO BANA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

20122 MILANO - Via Larga, 23

Tel. 0258303974 r.a. - Fax 0258305005

info@studiobano.it

TRIBUNALE DI LUCCA

Pagato per il rilascio di n. 266
copie - con urgenza / senza urgenza



€ 266 TRIBUNALE DI LUCCA
Lucca, 16-2-2010
in composizione monocratica

N.2431/2009 REG. SENT.

N.3934/07 R.G.N.R.

N.888/08 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. V. PEZZUTI

all'udienza del giorno 4/11/2009 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo contro:

ROBERTI Paolo Giovanni, nato a Lucca il 18/10/1961 res. a Lucca ed ivi elettivamente
domiciliato in S. Concordio Via Nottolini n. 440

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO:

per il delitto p.p. dagli artt. 81, 544 ter, 1° co. C.P., perché con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, commercializzando al dettaglio e per via telematica collari
coercitivi elettrici di tipo antiabbaiò (ed altri quali: speciale beccaccia, nuovo Radio Bip, da
addestramento, sistema antiabbaiò, etc.), svolgeva attività e poneva le condizioni perché anche per
intervento dei terzi acquirenti ed utilizzatori, si cagionassero senza necessità lesioni ad un numero
indeterminate di cani ovvero li si sottoponesse ad indebite sofferenze consistenti in sensazioni
dolorose e così pregiudicandone considerevolmente il benessere, inducendo stati di stress con

Art. 27 L. n. 30.07.89 n. 334

emanato al P. M. Sede (con anno-
tazione su R. G. giusta disposizione
Presidente del Tribunale di Lucca
n. 211/06 prot. int. del 14.04.06)

il 27 GEN. 2010

Art. 28 D.M. 30.08.99 n. 334

Estratto P. S. - LUCCA

il _____

Estratto P. S. - LUCCA

il _____

Estratto PREFETTURA - LUCCA

il _____

Data del deposito

4 NOV. 2009

n. _____ R.C.

Redatta scheda il _____

alterazioni del quadro comportamentale ed ormonale. Comunque, tra l'altro, violando L'ART. 4 della Ordinanza del Ministero della Sanità 12/12/2006 in G. Uff. n. 10 del 13/1/2007. Lucca, fino al luglio 2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. M.N. DONADIO VPO delega nr 627/09
Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. - chiede la condanna ad euro 2.000,00 di multa

Il difensore - L'Avv. Bona , chiede l'assoluzione;
L'Avv. Mei , chiede l'assoluzione

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Paolo Giovanni Roberti è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato previsto dal primo comma dell'articolo 544 *ter* del codice penale perché fino al mese di luglio 2007 aveva commercializzato, al dettaglio e per via telematica, collari coercitivi elettrici del tipo antiabbaio e quindi aveva svolto attività e posto le condizioni perché, anche per intervento dei terzi acquirenti e utilizzatori, fossero cagionate senza necessità lesioni a un numero indeterminato di cani ovvero questi animali fossero sottoposti a indebite sofferenze consistenti in sensazioni dolorose, così pregiudicandone considerevolmente il benessere, inducendo stati di alterazione del quadro comportamentale ed ormonale, anche in violazione dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 12 dicembre 2006.

Nel corso del dibattimento, celebrato in presenza del Roberti, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti, si è proceduto all'esame dei testimoni e dei consulenti indicati, l'imputato ha reso l'esame e quindi il pubblico ministero e il difensore hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale che l'imputato debba essere assolto perché il fatto non sussiste.

Infatti, è risultato che i collari «*antiabbaio*» — i quali sono stati prodotti, confezionati e commercializzati nel pieno rispetto della normativa legale — mediante due elettrodi posizionati ai lati del collo dell'animale, trasmettono una singola scarica elettrica ogni volta che il

cane abbaia, ottenendo quindi l'effetto di dissuadere l'animale a continuare nel comportamento molesto.

I due consulenti del pubblico ministero, dott. Angelo Gazzano e dott. Riccardo Mannella, hanno ritenuto che queste modalità di repressione del comportamento dell'animale, comportando sensazioni fortemente dolorose, lascerebbero *«supporre che i collari elettrici utilizzati sul cane ne pregiudichino il benessere in modo considerevole, inducendo uno stato di stress con notevoli alterazioni nel quadro comportamentale e ormonale»* e provocherebbero anche *«uno stato di ansia generalizzata»*.

Anche i due consulenti del pubblico ministero, dunque, escludono che i collari elettrici possano provocare lesioni all'integrità fisica dei cani, ma *«suppongono»* che possano pregiudicare il benessere psico fisico, inducendo uno stato di stress.

I due consulenti si limitano a fare supposizioni perché non hanno effettuato alcun riscontro su un cane, come hanno riconosciuto nel corso del dibattimento sia il dott. Gazzano (*«non ho potuto effettuare verifiche dirette sull'animale, quindi abbiamo effettuato ricerche bibliografiche per verificare quello che fosse già noto nella letteratura scientifica in base all'uso di questi collari su cane, collari di modelli diciamo simili a quelli che erano stati sequestrati»*) che il dott. Mannella (*«Non abbiamo applicato sicuramente un collare ad un cane (...) Non è stato applicato»*).

Si sono invero limitati a esaminare i collari elettrici e a confrontarne gli effetti sul corpo umano, senza tuttavia tenere adeguatamente

conto che non possono essere paragonate le sensazioni ricevute dal corpo umano a seguito di una scarica elettrica da quelle percepite da un cane perché questi animali hanno il corpo corredato da folte peli annessi alla cute, che formano un mantello e che riducono sicuramente il livello percettivo per effetto isolante proprio e dell'aria intrappolata.

Inoltre, come ha accuratamente evidenziato il consulente di parte, dott. Gambino, i consulenti del pubblico ministero hanno condotto il loro accertamento unicamente ricercando la soglia di dolore, senza tuttavia prendere in considerazione gli effetti della corrente elettrica, come considerati dalla Norma CEI 64, che costituisce regola dell'arte in forza della legge 1 marzo 1968, e fondando le loro conclusioni unicamente sulla corrente e la potenza erogata.

Avrebbero dovuto invece considerare anche la densità di corrente, cioè il rapporto fra l'intensità di corrente e la superficie di contatto, che nel caso di specie — visto che gli elettrodi hanno una superficie di contatto di circa 20 millimetri — con un'intensità di corrente di 10 mA dà luogo ad una densità di corrente di 0,5 mA, ossia una intensità di corrente molto blanda.

Né può essere paragonata la scarica elettrica che segue il percorso mano - piede in un corpo umano (1,0 mA), non solo per le accennate differenze con il corpo dell'animale, ma anche perché è noto che questo percorso è quello più gravoso in assoluto e non è confrontabile con quello intercorrente tra i due punti dell'elettrodo del collare.

D'altronde l'articolo 744 *ter* del codice penale punisce la condotta di colui che «*per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale*

ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche» e, quindi, per quanto interessa in questo procedimento, la condotta punibile sarebbe quella di sottoporre i cani a sevizie.

L'applicazione del collare elettrico, al fine di indurre l'animale a non abbaiare, mediante l'effetto dissuasivo della piccola scarica elettrica, non appare a questo Tribunale — almeno in astratto — un comportamento equivalente a sottoporre i cani a sevizie.

E' noto che quasi sempre è sufficiente un numero esiguo di scariche per far associare all'animale l'idea che ogni volta che abbaia subisce la scossa elettrica e, quindi, per reprimere il comportamento molesto. Perciò il collare, dopo le prime volte, ha un effetto principalmente se non esclusivamente dissuasivo e non eroga più le piccole scariche di corrente.

Si può quindi certamente ritenere che per la potenza usata e l'energia emessa le sensazioni percepite dal cane sono estremamente limitate e non possono in alcun modo definirsi maltrattamenti o sevizie e che il corretto uso del collare elettrico da addestramento non comporta alcun danno al sistema biologico complesso dell'animale e, anzi, potrebbe essere anche considerato un miglioramento rispetto ad altri tradizionali sistemi di addestramento comportanti pratiche più violente e lesive.

Del resto, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, con il decreto del 30 maggio 2007, di revoca del sequestro preventivo, ha ritenuto che *«è da escludere una generica illegittimi-*

tà del collare dovendosi valutare soltanto caso per caso se l'uso dello stesso possa essere inappropriato o distorto e tale da essere effettivamente dannoso così come lo potrebbe essere l'uso inidoneo di qualsiasi altro strumento».

Queste conclusioni sono tanto più condivisibili se si considera che le apparecchiature sono attrezzate di un graduatore di impulsi (reostrato) che variano l'intensità di emissione della corrente e diversi livelli di sensibilità adatti al temperamento di ogni cane che permette, a protezione dell'animale, la scelta della giusta stimolazione per ogni dispositivo di addestramento.

Inoltre, nella programmazione operativa delle apparecchiature è prevista la possibilità di dare al cane un suono di preavviso prima della stimolazione elettrica a fine di correzione, che si può interferire con l'animale mediante diversi livelli di intensità di stimolo che variano per ogni singolo apparecchio.

In questo senso, del resto, si è espressa recentemente anche la Suprema Corte, che ha ritenuto che integrava il reato di cui all'articolo 544 *ter* del codice penale soltanto «l'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaiò», in quanto comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione (Cass. pen., 24 gennaio 2007, n. 15061).

Nel caso di specie, i collari «antiabbaiò» che, si ripete, sono stati prodotti e commercializzati nel rispetto della normativa legale, se usati correttamente e senza alcun abuso, non sono certamente idonei a procurare ai cani significative sevizie, ma sono destinati ad essere usati

solo un numero limitato di volte, per ottenere l'effetto dissuasivo voluto, come potrebbe accadere ad una recinzione elettrificata.

Così come un piccolo frustino o uno sperone di per sé non possono essere considerati strumenti atti al maltrattamento degli animali, ma lo possono diventare ove si abusi della loro efficacia, così i collari elettrici non sono astrattamente configurabili tra gli attrezzi destinati a infliggere sevizie ai cani.

Inoltre, negli atti processuali non risulta che alcuno degli acquirenti dei collari in contestazione, tra i quali come si è detto vi erano anche i più importanti corpi dello stato, abbiano mai compiuto effettive sevizie sui cani, né che alcun animale abbia riportato danni dall'uso dei collari elettronici, neppure al sistema nervoso.

Infine, l'esecuzione dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007 e menzionata nel capo di imputazione come violata dall'imputato, è stata sospesa con ordinanza dell'11 aprile 2007 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Alla stregua di questi elementi il Roberti deve quindi essere assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve Paolo Giovanni Roberto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Lucca, 4 novembre 2009

DEPOSITATO IN UDIENZA
IL 4/11/09
IL CANCELLIERE
Nicoletta KOVI

Il Giudice
(Valentino Pezzuti)
Valentino Pezzuti

Avviso di deposito con allegata copia Sentenza, vistata dal Procuratore
Generale della Repubblica il 26-11-2009
Sentenza IRREVOCABILE n. 12-12-2009
Esce. il 13 GEN. 2010

IL CANCELLIERE CI
Alda Casini

